



# Comune di Magnago

CITTA' METROPOLITANA DI MI

## ORDINANZA

**N. 78 DEL 05/06/2020**

### OGGETTO:

**EMERGENZA CORONAVIRUS - MISURE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DENOMINATO "MERCATO IN MAGNAGO" A DECORRERE DAL GIORNO 9 GIUGNO 2020**

### IL SINDACO

Visti: e richiamati:

- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - D.P.C.M. 17 maggio 2020 attuativo dello stesso con relativi allegati ed in particolare la Scheda Tecnica denominata Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, mercatini degli hobbisti);
- l'Ordinanza Regione Lombardia n. 555 del 29/05/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19";
- le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive del 22 e 25 maggio 2020 - Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome 20/94/CR01/COV19 -

Dato atto che Regione Lombardia in riferimento alle Linee Guida del 22/05/2020 nelle FAQ pubblicate sul sito istituzionale chiarisce *Diversamente dalle precedenti Linee guida interregionali del 16 maggio scorso, non sono più riproposte le disposizioni che stabilivano tassativamente che gli accessi fossero regolamentati, contingentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.*

Preso atto che nello svolgimento dei mercati non si sono ravvisate criticità in quanto sia gli operatori che i clienti hanno rispettato le misure e prescrizioni generali e di dettaglio imposte dalle disposizioni regionali vigenti;

Ritenuto di disciplinare lo svolgimento del mercato scoperto settimanale, denominato "Mercato in Bienate", in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia;

VISTO il locale Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 42 del 10.11.2016 ;

Visto l'art 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

## DISPONE

- di consentire lo svolgimento del mercato scoperto ordinario del martedì denominato “Mercato in Magnago” – Piazza Sandro Pertini;
- al fine di consentire lo svolgimento del mercato nelle condizioni di sicurezza ed in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia **viene limitato a 24 il numero massimo dei posteggi** oltre ai posteggi dedicati al battitore, onlus e agricolo;
- è fatto **divieto di vendita di beni usati**;
- a decorrere dal **9 giugno 2020** e fino a diversa disposizione governativa o regionale in materia, l’osservanza delle seguenti misure volte al contenimento del contagio da COVID – 19:

### **Misure a carico del titolare di posteggio:**

possesso di mascherina a copertura di naso e bocca e di guanti/igienizzante;

pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita;

garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro anche dagli altri operatori nelle operazioni di carico e scarico e in tutte le attività e le loro fasi;

allestire il proprio banco assicurando uno spazio sgombro da merci pari ad almeno un metro tra un banco e l’altro, se del caso anche riducendo la metratura concessa;

le operazioni di vendita si potranno svolgere solo fronte banco e le aree laterali dovranno essere inibite al pubblico;

gli operatori dovranno far rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro ai clienti in attesa, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.

messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani in ogni banco, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;

nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;

gli operatori commerciali avranno l’onere di informare i rispettivi clienti degli obblighi vigenti con le modalità che riterranno più opportune;

### **Clientela**

i clienti utilizzano la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, salvo i casi di esenzione previsti dalle disposizioni vigenti;

all’interno dell’area di mercato e innanzi ai banchi di vendita, i clienti dovranno rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e il divieto di assembramento;

i clienti dovranno permanere all’interno dell’area di vendita per il tempo strettamente necessario per effettuare gli acquisti per evitare assembramenti;

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda a quanto disposto dal Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche vigente.

Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Magnago li, 05.06.2020

**IL SINDACO**  
**Carla Picco**

Copia analogica di documento informatico prodotta con sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 14 novembre 2014 e D.Lgs. 42/2005)